

---

# **Linee di indirizzo per la co-progettazione e realizzazione dell'attività di scuola di musica a Lucernate**

---

*Documento d'indirizzo per la co-progettazione d'interventi con Enti del Terzo Settore*

## Sommario

§ 1. Scopo del documento.....	3
§ 2. Inquadramento normativo.....	4
§ 2.1. Inquadramento generale .....	4
§ 2.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72.....	7
§ 3. Obiettivi .....	8
§ 3.1. Obiettivi strategici.....	8
§ 3.2. Obiettivi operativi .....	8
§ 4. Co-progettazione.....	9
§ 4.1. Procedimento selettivo - istruttoria pubblica .....	9
§ 4.2. Requisiti di partecipazione.....	9
§ 4.3. Fasi del procedimento.....	10
§ 4.4. Convenzione.....	11
§ 5. Risorse.....	11
§ 5.1. Risorse finanziarie.....	11
§ 5.2. Risorse immobiliari.....	11
§ 5.3. Altre risorse.....	12
§ 6. Trattamento dei dati personali.....	13
§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore .....	13
§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati.....	13

## § 1. Scopo del documento

Scopo di questo documento, dunque, è definire gli indirizzi, i criteri generali, i requisiti e le modalità di sviluppo della co-progettazione e realizzazione del proseguimento dell'attività di scuola di musica a Lucernate.

Stato del documento

Lo stato del documento in termini di validità e aggiornamento è il seguente:

<b>n. revisione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Riferimento pagine</b>
<b>00</b>	21 ottobre 2024	Prima emissione	Tutte

## **§ 2. Inquadramento normativo**

### **§ 2.1. Inquadramento generale**

L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

*" 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

L'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241."*

L'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 prevede che:

*"1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.*

*2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.*

*3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.*

*4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici*

*dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l'individuazione degli enti partner.”*

La nuova normativa rinforza la centralità della co-progettazione tra enti pubblici ed enti del terzo settore, richiedendo il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Regione Lombardia aveva già definito un proprio modello regolatorio per la co-progettazione.

Le indicazioni regionali sono in gran parte compatibili con la sopravvenuta disciplina nazionale recata dall'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Peraltro, appare oggi in via di superamento, almeno sul piano dottrinale, quella opinione<sup>1</sup> che poneva il Codice del Terzo Settore in posizione subordinata al Codice dei Contratti.

La sentenza della Corte Costituzionale del 26 giugno 2020, n. 131 ha aperto infatti una nuova via per la relazioni tra il Codice del Terzo Settore e il Codice dei Contratti.

Si legge nella motivazione della decisione: *“Il citato art. 55, che apre il Titolo VII del CTS, disciplinando i rapporti tra ETS e pubbliche amministrazioni, rappresenta dunque una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost. Quest'ultima previsione, infatti, ha esplicitato nel testo costituzionale le implicazioni di sistema derivanti dal riconoscimento della «profonda socialità» che connota la persona umana (sentenza n. 228 del 2004) e della sua possibilità di realizzare una «azione positiva e responsabile» (sentenza n. 75 del 1992): fin da tempi molto risalenti, del resto, le relazioni di solidarietà sono state all'origine di una fitta rete di libera e autonoma mutualità che, ricollegandosi a diverse anime culturali della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. Prima ancora che venissero alla luce i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli si è espressa in una molteplicità di forme associative (società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, ecc.) che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Si è identificato così un ambito di organizzazione delle «libertà sociali» (sentenze n. 185 del 2018 e n. 300 del 2003) non riconducibile né allo Stato, né al mercato, ma a quelle «forme di solidarietà» che, in quanto espressive di una relazione di reciprocità, devono*

---

<sup>1</sup> Si fa qui riferimento al tema della compatibilità fra la disciplina di favore dettata dal codice con le regole comunitarie in tema di concorrenza, in particolare dopo la posizione assunta dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere n. 2052 del 20 agosto 2018, sugli istituti introdotti dagli articoli 55 e 56 del CTS, adottato su sollecitazione dell'ANAC. In questo parere, il supremo consesso della giurisdizione amministrativa, dopo aver ipotizzato una disapplicazione degli art. 55 ss. per contrasto con il codice degli appalti, configurato come attuazione diretta della disciplina comunitaria, richiama la necessità di assicurare anche nei riguardi del terzo settore “la doverosa applicazione della sostanza regolatoria pro-concorrenziale propria della disciplina europea” e qualifica le procedure di co-programmazione e di co-progettazione del CTS come appalti di servizi sociali, cui applicare la disciplina del codice dei contratti pubblici ad integrazione di quella apprestata dal CTS.

*essere ricomprese «tra i valori fondanti dell'ordinamento giuridico, riconosciuti, insieme ai diritti inviolabili dell'uomo, come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente» (sentenza n. 309 del 2013). È in espressa attuazione, in particolare, del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 118 Cost., che l' art . 55 CTS realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria (...)*".

Forte delle argomentazioni della Consulta, il Parlamento ha da ultimo introdotto, in sede di conversione del "D.L. semplificazioni"<sup>2</sup>, l'art. 8, comma 5, che innova il Codice dei contratti pubblici, prevedendo una serie di richiami al codice del terzo settore, rispettivamente agli artt. 30, comma 8<sup>3</sup>, 59, comma 1<sup>4</sup>, e 140, comma 1<sup>5</sup>.

Sul punto si è avuto modo di osservare che si tratta di "una modifica apparentemente tecnica, di difficile lettura, ma che ha, in realtà, un impatto ordinamentale notevole, in grado di dare impulso ad una attuazione più decisa del principio di sussidiarietà"<sup>6</sup>.

Dunque "Il Codice dei contratti pubblici contiene, oggi, quella norma-ponte con il Codice del Terzo settore da molti auspicata, che spegne ogni tentativo di leggere in termini di conflittualità insanabile il regime degli appalti pubblici e quello della co-programmazione, co-progettazione, accreditamento (nelle diverse versioni in cui questi processi possono avvenire). Anzi, si può sostenere che oggi la P.A. ha a disposizione uno strumento fisiologico di gestione del rapporto con il Terzo settore, al fine di assicurare il «coinvolgimento attivo» degli Ets. La disposizione non si esprime nei termini dell'obbligatorietà (sebbene l'art. 55 CTS sembri istituire un obbligo giuridico di assicurare tale coinvolgimento attivo): spetterà a ciascuna amministrazione motivare la scelta sull'una o sull'altra, avendo come punto di riferimento l'art. 118, ultimo comma, Cost."<sup>7</sup>;

---

<sup>2</sup> Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e pubblicato nella GU n. 228 del 14.09.2020 - Suppl. Ordinario n. 33.

<sup>3</sup> Comma 8: "Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile". Non è quindi più ammissibile una lettura che consideri il CTS applicabile solo in via residuale rispetto al codice dei contratti pubblici.

<sup>4</sup> "Fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara".

<sup>5</sup> L'articolo, rubricato "norme applicabili ai servizi sociali e ad altri servizi specifici dei settori speciali", prevede al comma 1: "gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel presente articolo e fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

<sup>6</sup> L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in [www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it) del 16 settembre 2020.

<sup>7</sup> L. GORI, Il Codice dei contratti riconosce il rapporto tra Pa e terzo settore, in [www.cantiereterzosettore.it](http://www.cantiereterzosettore.it) del 16 settembre 2020.

L'Autorità nelle Linee guida citate afferma infatti che :*" Per lo svolgimento dei servizi sociali, ivi compresi quelli individuati nell'allegato IX del codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, infatti, possono decidere di ricorrere a forme di co-programmazione e/o di co-progettazione, qualora ritengano opportuno organizzare gli stessi avvalendosi della collaborazione degli Enti del terzo settore oppure di sottoscrivere convenzioni con gli Organismi individuati dall'articolo 56 del codice del Terzo settore (di seguito CTS). La scelta tra le varie alternative possibili è effettuata dalle amministrazioni in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della possibilità/opportunità, da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso".*

## **§ 2.2. Le indicazioni delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con D.M.31 marzo 2021 n.72**

Le linee guida ministeriali sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55 e 57 del D.Lgs n. 117/2017 ( codice del terzo settore) in materia di co-progettazione contengono alcuni principi ed alcune indicazioni che riepiloghiamo sinteticamente:

- la co-progettazione diventa, dunque, metodologia ordinaria per l'attivazione di rapporti di collaborazione con Enti del Terzo Settore;
- la collaborazione fra enti pubblici ed ETS, in funzione "sussidiaria", è attivabile tanto per la co-costruzione di progetti di intervento, ma anche di servizi. La norma, è bene precisarlo, esige che si tratti di "specifici progetti";
- la disposizione dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al dichiarato fine di preservare o, comunque, di non limitare le prerogative di ogni singolo ente pubblico, non specifica le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione;
- ogni ente pubblico dunque, anche per rispettare i principi generali in materia di procedimento amministrativo, può e deve disciplinare le modalità ed i termini per la corretta indicazione e svolgimento di procedimenti amministrativi di co-progettazione.

Le Linee guida indicano il contenuto minimo di un avviso pubblico di co-progettazione:

- finalità del procedimento;
- oggetto del procedimento;
- durata del partenariato;
- quadro progettuale ed economico di riferimento;

- requisiti di partecipazione e cause di esclusione, con particolare riguardo alla disciplina in materia di conflitti di interesse;
- fasi del procedimento e modalità di svolgimento;
- criteri di valutazione delle proposte, anche eventualmente finalizzate a sostenere - nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità - la continuità occupazionale del personale dipendente degli ETS;
- conclusione del procedimento.

E' chiaro che le Linee Guida ministeriali immaginano una situazione tipica in cui l'amministrazione ha già chiaramente individuato l'intervento progettuale.

### **§ 3. Obiettivi**

#### **§ 3.1. Obiettivi strategici**

Obiettivo strategico primario è la realizzazione di una co-progettazione, vista la valenza culturale ed aggregativa, per la gestione e la realizzazione di una scuola di musica nella frazione di Lucernate, inserita in un edificio comunale avente la funzione di centro culturale, ritenuto fondamentale per migliorare la qualità della vita sia nella frazione che nella Città di Rho.

L'Amministrazione comunale di Rho, perciò, intende selezionare uno o più Enti del Terzo settore per sviluppare una co-progettazione che dovrà riguardare:

- a) la riqualificazione e la rivitalizzazione della frazione, con particolare attenzione ai giovani;
- b) rafforzare le opportunità aggregative e culturali offerte alla frazione e alla città, con particolare riguardo ai giovani;
- c) lo sviluppo degli ambiti di azione a partire dagli spazi interessati esistenti all'interno della struttura, sia con finalità educative che aggregative, mantenendo comunque l'opportunità di diversificare il target a cui si rivolge;
- d) monitoraggio e valutazione, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

Le attività indicate corrispondono ad una parte delle attività di interesse generale che gli Enti del Terzo Settore possono esercitare ai sensi dell'art. 5 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La peculiarità di questo obiettivo strategico richiede che gli Enti del Terzo Settore selezionati siano particolarmente radicati nel territorio di Rho.

#### **§ 3.2. Obiettivi operativi**

L'Amministrazione comunale intende mettere a disposizione risorse per creare una Scuola di Musica posta all'ultimo piano dell'immobile di proprietà comunale sito in via G. Cesare n. 36 a Lucernate, Rho.

In relazione alla scuola di musica, gli obiettivi operativi dovranno riguardare:

- a) attività di sensibilizzazione destinate al territorio con particolare attenzione ai giovani;
- b) la partecipazione alle riunioni necessarie per lo svolgimento delle azioni di monitoraggio e controllo dei servizi e delle azioni;
- c) la realizzazione e la gestione dello spazio per l'attività di una scuola di musica orientata in particolare alla musica attrattiva per i giovani (Es: pop, rap, trap) e musica leggera, rivolta a bambini, giovani ed adulti per almeno 25 ore settimanali articolate da lunedì a venerdì in orario pomeridiano e serale, per minimo 22 settimane all'anno;
- d) il coordinamento e l'integrazione per quanto possibile dell'attività della scuola di musica con quella della Biblioteca comunale posta al piano inferiore dell'edificio, con le attività culturali che si svolgono nel seminterrato e con l'attività della scuola limitrofa;
- e) realizzare attività di collaborazione con le azioni della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile "Ponti, Cerniere e Modelli Gestionali per la Rigenerazione Urbana";
- f) monitorare e valutare, con restituzione degli esiti al Comune di Rho.

## **§ 4. Co-progettazione**

### **§ 4.1. Procedimento selettivo - istruttoria pubblica**

La scelta degli Enti di Terzo Settore con cui avviare e realizzare la co-progettazione rispetterà i principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Gli Enti del Terzo Settore con cui sviluppare la co-progettazione dovranno essere selezionati a seguito d'istruttoria pubblica secondo i seguenti criteri generali:

- (a) esperienza nella gestione e realizzazione di una scuola di musica con orientamento per la musica attrattiva per i giovani e la musica leggera nel territorio di Rho e dei comuni del rhodense: max punti 30;
- (b) qualità della proposta progettuale presentata: max 50 punti;
- (c) costi delle attività proposte: max 20 punti.

Nell'ambito dei criteri generali, l'Area 2- Servizi alla Persona curerà lo sviluppo dei criteri di selezione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione adottate con decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72;

I criteri di selezione dovranno necessariamente tenere conto ed essere coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti in queste linee d'indirizzo, favorendo in particolare la crescita e il potenziamento degli enti del terzo settore particolarmente radicati nel territorio di Rho.

### **§ 4.2. Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali.

Fra gli enti del terzo settore ammessi rientrano:

- le Fondazioni, anche se non ancora iscritte al RUNTS, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- le cooperative sociali e i loro consorzi, disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Gli enti del terzo settore devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e moralità analoghi a quelli previsti dagli art. 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

L'Area 2 Servizi alla Persona potrà individuare ulteriori requisiti specifici di esperienza, coerenti con gli scopi della co-progettazione e, in particolare, con lo scopo di favorire la crescita e il potenziamento degli enti del terzo settore particolarmente radicati nel territorio di Rho.

### **§ 4.3. Fasi del procedimento**

Nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto ministeriale 31 marzo 2021 n.72 le fasi del procedimento di co-progettazione sono le seguenti :

- a) Prima fase:
  - Avvio del procedimento con atto del dirigente della P.A.;
  - Pubblicazione dell'avviso e dei relativi allegati;
- b) Seconda fase:
  - Svolgimento delle sessioni di co-progettazione;
  - Conclusione della procedura ad evidenza pubblica;
- c) Terza fase:
  - Sottoscrizione della convenzione.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Area 2 Servizi alla Persona, ai sensi e per gli effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Concluse le operazioni di selezione dei soggetti con cui sviluppare la co-progettazione, sarà avviata la fase vera e propria di co-progettazione.

Prendendo a riferimento i progetti selezionati, in una seconda fase, sarà avviata la valutazione e discussione critica, anche con lo scopo di definire eventuali variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi del Comune di Rho, anche in relazione alla progettazione sovra comunale dei piani di zona.

Saranno quindi definiti gli aspetti esecutivi, nel rispetto delle risorse messe a disposizione dal Comune di Rho.

Le attività di co-progettazione saranno riportate in uno o più verbali.

In particolare, come prevedono le Linee guida ministeriali *"Le sessioni di co-progettazione vengono verbalizzate dal responsabile del procedimento. Qualora, in ragione di quanto appena rilevato, in chiusura del lavoro di co-progettazione si dovesse manifestare un accordo unanime fra gli ETS rispetto ad un dato assetto progettuale e laddove il possibile esito sia ritenuto*

*dall'amministrazione precedente rispondente all'interesse pubblico, il relativo verbale potrebbe esplicitare che è esso redatto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge n. 241/1990, ovvero sia il verbale costituisce accordo integrativo o sostitutivo del provvedimento finale dell'ente pubblico".*

#### **§ 4.4. Convenzione**

La terza fase è finalizzata alla stipulazione di una convenzione con i soggetti selezionati.

La convenzione dovrà contenere necessariamente almeno i seguenti elementi:

- (a) OGGETTO
- (b) PROGETTAZIONE CONDIVISA
- (c) DURATA
- (d) DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE
- (e) FORMAZIONE
- (f) IMPEGNI DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE
- (g) IMPEGNI DEL COMUNE
- (h) IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA' DI PAGAMENTO
- (i) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI (ove applicabile)
- (j) INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE
- (k) CAUZIONE
- (l) CONTROVERSIE
- (m) CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La durata della convenzione non potrà superare i quattro anni.

### **§ 5. Risorse**

#### **§ 5.1. Risorse finanziarie**

Non sono previste risorse finanziarie da parte dell'Amministrazione comunale, per quanto attiene alle azioni previste dalla co-progettazione per la scuola di musica.

#### **§ 5.2. Risorse immobiliari**

Il Comune di Rho mette a disposizione della co-progettazione l'ultimo piano del Centro comunale di Lucernate, sito in via Giulio Cesare, Rho, identificato catastalmente da Foglio 39, Particella 847, Subalterno 2.

Nel rispetto delle Linee guida ministeriali in materia di co-progettazione, il Comune di Rho ha ricostruito il valore d'uso del bene.

Ai fini di questo Avviso, il valore d'uso del bene è identificato considerando i costi stimati per la gestione del bene:

- Gas e Teleriscaldamento;
- Acqua;
- Energia elettrica;
- Manutenzione stimata a carico del Comune;
- Pulizie calcolate a 20,00 euro/ora per 3,0 al giorno
- Costi indiretti di personale per la gestione pari a 0,5 ore giorno al costi di 33 euro ora
- Quota accantonamento per straordinarie pari a 5,0 per mq
- Quota margine 15,00% dei costi precedenti

Sulla base di dati reali (utenze) e stime parametriche, il valore d'uso del bene è stimato pari a 17.350,00 euro annue.

La parte relative alle utenze è calcolata sulla base dei dati relativi all'anno 2023 ed pari a 5.491,09 euro annue.

Nell'ambito della definizione della co-progettazione, la risorsa immobiliare potrà essere messa a disposizione gratuitamente, mantenendo in capo al Comune di Rho una parte degli oneri (utenze, manutenzione straordinaria e parte dell'ordinaria) mentre un'altra parte potrà essere lasciata in capo agli ETS (ad esempio manutenzione ordinaria).

Nella Convenzione saranno definiti puntualmente i rispettivi oneri, anche al fine di garantire la sostenibilità nel tempo degli interventi.

### **§ 5.3. Altre risorse**

L'ETS che attuerà l'azione oggetto di questo avviso in co-progettazione potrà sfruttare la risorsa immobiliare messa a disposizione del Comune per svolgere attività ulteriori.

Questa opzione può assicurare lo svolgimento di attività di carattere economico che non dovranno essere preponderanti durante l'attuazione della Strategia ma che dovranno essere:

- comunque collegate agli scopi dell'intervento;
- garantire nel tempo, la sostenibilità degli interventi.

Lo sfruttamento potrà consistere in:

- affitto/concessione di sale o spazi del secondo piano del Centro comunale di Lucernate a soggetti terzi;
- organizzazione di eventi musicali, giovanili, culturali e ludici, anche se rientranti nella normativa in materia di pubblico spettacolo;

- organizzazione di attività di carattere sociale, ricreativo, educativo, culturale o di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro, anche a pagamento.

Le condizioni di esercizio dello sfruttamento della risorsa immobiliare dovranno essere concordati tra il Comune di Rho e l'ETS selezionato.

## **§ 6. Trattamento dei dati personali**

### **§ 6.1. Trattamenti dei dati degli Enti del Terzo Settore**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti sono finalizzate allo svolgimento delle attività di selezione e co-progettazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

La conseguenza di un'eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva e nell'impossibilità di eseguire validamente la convezione.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- il personale comunale implicato nel procedimento;
- gli eventuali partecipanti alla procedura selettiva;
- ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Rho nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato, con decreto 16 agosto 2022, n. 51, quale delegato al trattamento specifico il dott. Francesco Reina, Dirigente dell'Area 2 Servizi alla Persona.

### **§ 6.2. Nomina dei soggetti selezionati quali responsabili del trattamento dei dati**

Ai fini dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione della convenzione gli Enti del Terzo Settore selezionati saranno nominati Responsabili del Trattamento dei dati per le attività collegate con l'esecuzione del progetto.

Gli Enti avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Gli Enti responsabili del trattamento non ricorreranno a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

Gli Enti responsabili del trattamento dovranno:

- a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno al Comune di Rho;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;
- c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
- e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell'esecuzione della convenzione e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l'esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, gli Enti dovranno dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione dei dati al Comune di Rho, anche a convenzione scaduta;
- f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

Sarà possibile anche addivenire alla stipulazione di un accordo di Contitolarità di trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

Infatti, qualora lo scopo di ottimizzare gli interventi di contratto all'emergenza alimentare e alla povertà renda necessario lo scambio di informazioni detenute dagli Enti del Terzo Settore, questi trattamenti, autonomi ma coordinati, configureranno un caso di con titolarità ai fini dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679.

In questo caso, saranno disciplinate:

- (a) le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento;
- (b) i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti dell'interessato;
- (c) le rispettive funzioni relativamente alla comunicazione dell'informativa, a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
- (d) Il punto di contatto utile agli interessati.

Saranno identificati anche i movimenti dei dati trattati tra le parti. Il contenuto dell'accordo, anche eventualmente in forma sintetica, dovrà essere messo a disposizione degli interessati, ad esempio, pubblicandolo sul sito web dei contitolari del trattamento o comunque garantendo agli interessati di accedere a tale contenuto.